



Comune di VALLO della LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 024 del 31 luglio 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno Duemila Venti Sei, il giorno Trentuno del mese di Luglio, convocato per le ore 10:00, nella Sala delle Adunanze "Prof. Nicola Rinaldi", sita al primo piano del Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani), a seguito di avviso diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria, pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Sansone	Sindaco	Presente
2	Tiziana Cortiglia	Consigliere	Presente
3	Nicola Botti	Consigliere	Presente
4	Loredana Moscatiello	Consigliere	Presente
5	Vincenzo Puglia	Consigliere	Presente
6	Virginia Casaburi	Consigliere	Presente
7	Antonio Bruno	Consigliere	Presente
8	Iolanda Molinaro	Consigliere	Presente
9	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
10	Marcello Ametrano	Consigliere	Assente
11	Giuseppina Sansone	Consigliere	Assente
12	Lara Giulio	Consigliere	Assente
13	Mario Fariello	Consigliere	Presente

È presente e partecipa senza diritto di voto anche l'Assessore Esterno **Emilio Romaniello**.

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Presiede l'Adunanza Consiliare il Sindaco **Antonio Sansone** il quale invita i presenti a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Sindaco **Antonio Sansone** introduce il sesto punto all'ordine del giorno: «*Approvazione del Piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026*», la cui illustrazione è avvenuta congiuntamente a quella del quinto punto ad opera dell'Assessore **Emilio Romaniello**, come da verbale che precede, al quale si rinvia anche per gli interventi e per la documentazione depositata dal Consigliere Botti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Sindaco pone in votazione la proposta di emendamento, che il Consiglio approva con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di dieci Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, a maggioranza assoluta, con sette voti favorevoli e tre contrari, i Consiglieri Botti, Moscatiello e Fariello.

Con successiva e separata votazione, sempre resa in forma palese e per alzata di mano, con otto voti favorevoli e due contrari (Botti, Moscatiello), il Consiglio dichiara l'immediata eseguibilità dell'atto approvato.

Da quanto sopra risulta a verbale che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del T.U. Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la proposta di deliberazione iscritta al sesto punto all'ordine del giorno illustrato, su invito del Sindaco, dall'Assessore **Emilio Romaniello** riguardante l'approvazione del Piano Tariffario della TARI per l'anno 2026;

Preso atto che, sulla proposta, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e integrazioni, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nonché quello anch'esso favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, la dott.ssa Micheline Iovino, contenuto nel Verbale n. 81 del 27 luglio 2026, acquisito a mezzo pec e registrato al protocollo dell'Ente al n. 10356 del 27 luglio 2026;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore **Emilio Romaniello** che ne chiede l'approvazione e l'intervento del Consigliere **Nicola Botti** Capogruppo del Gruppo Consiliare di Opposizione "*altaVoce*" che viceversa si esprime sulla stessa con dichiarazione di voto contrario per diverse motivazioni espressamente riportate negli allegati documenti riflettenti il suo intervento nel dibattito e la dichiarazione di voto per il gruppo di appartenenza;

Visto che nessun altro ha chiesto la parola neppure per dichiarazione di voto;

Alla presenza di n. **10 (dieci)** Consiglieri, compreso il Sindaco Presidente, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano, con voti **favorevoli** n. **7 (Sette)**, voti **contrari** n. **3 (tre: Consiglieri Botti, Moscatiello e Fariello)**, **astenuiti** nessuno,

A maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati presenti e votanti, compreso il Sindaco Presidente,

DELIBERA di

APPROVARE integralmente, nella parte narrativa e nella parte dispositiva, la proposta iscritta al punto n. 6 dell'ordine del giorno dal titolo "*Approvazione del Piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026*" unita al presente atto insieme agli allegati, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui di seguito non ne viene riproposta la trascrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 c. 4 del d. lgs. n. 267/2000, con separata e successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, adottata alla presenza di dieci Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco Presidente, la deliberazione in oggetto è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con otto voti favorevoli e due voti contrari (Botti, Moscatiello), a maggioranza assoluta.

*Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Sansone**, dal Consigliere Anziano **Tiziana Cortiglia** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.*



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026.-

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 731 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi da 641 a 668);

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 655 che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

LETTI, inoltre, i commi 658, 666 e 683 che testualmente recitano:

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capitolo C recante le norme sulla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» e di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 ed ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con lo scopo di uniformare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e, di conseguenza, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) su tutto il territorio nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024/2025 dei Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio rifiuti, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024 che ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n.ri 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e adottato ulteriori disposizioni attuative;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 374/2025/R/RIF del 29/07/2025 che ha completato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornato la deliberazione dell'Autorità n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 396/2025/R/RIF del 05/08/2025 che ha approvato il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029;
- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative"*;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 conferma, per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029, trasmesso al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, con proposta di deliberazione a firma del Sindaco in data 20 luglio 2026, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 09/07/2026, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.992.721,00 €	2.087.176,00 €	2.186.109,00 €	2.289.731,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	586.214,00 €	204.354,00 €	354.801,00 €	458.423,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte variabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte fissa	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Totale	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025	1.962.768,00 €	2.060.726,00 €	2.159.658,00 €	2.263.280,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	556.262,00 €	177.904,00 €	328.351,00 €	431.973,00 €

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO, quindi, che dal predetto Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2026, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a €. 1.962.768,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.406.506,00 di costi variabili e da €. 556.262,00 di costi fissi;

DATO ATTO che l'approvazione formale del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

VISTI gli artt. 13.C e 14.C del suddetto Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), i quali demandano al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti;

RITENUTO di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 147 del 30/10/2025 con il quale il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è stato fissato, per l'anno 2026, nella misura del 5 per cento;

DATO ATTO, inoltre, che, per l'anno 2026, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del

01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno;

RICHIAMATO, in merito, il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTO il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, come modificato e integrato dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 584/2025/R/RIF del 23/12/2025, n. 2/2026/R/COM del 20/01/2026 e n. 123/2026/R/RIF del 14/04/2026, che: *"disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025."*;

VISTA la determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 04/2026-DICU del 26/06/2026 recante *"Approvazione dei format di comunicazione per gli utenti finali previste dall'allegato A alla deliberazione 355/2025/R/RIF"*;

CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, prevede che:

"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 con la quale è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il quale ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di dover acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di dare atto che, con proposta di deliberazione a firma del Sindaco in data 20 luglio 2026, è stato trasmesso al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 09/07/2026, il quale presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.992.721,00 €	2.087.176,00 €	2.186.109,00 €	2.289.731,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	586.214,00 €	204.354,00 €	354.801,00 €	458.423,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte variabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte fissa	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Totale	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025	1.962.768,00 €	2.060.726,00 €	2.159.658,00 €	2.263.280,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	556.262,00 €	177.904,00 €	328.351,00 €	431.973,00 €

- 3) di prendere atto che dal predetto Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2026, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a €. 1.962.768,00 (IVA compresa), costituito da €. 1.406.506,00 di costi variabili e da €. 556.262,00 di costi fissi;
- 4) di approvare, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) di cui innanzi, il **Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026**, che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 5) di dare atto che le predette tariffe sono state determinate tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura del **5 per cento** fissata dalla Provincia di Salerno, per l'anno 2026, con decreto del Presidente n. 147 del 30/10/2025;
- 7) di dare atto, inoltre, che, per l'anno 2026, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):
 - a) **UR_{1,a}** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;

- b) **UR_{2,a'}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a **€. 1,50** per utenza per anno;
- c) **UR_{3,a'}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a **€. 6,00** per utenza per anno;
- 8) di dare atto che il bonus sociale per i rifiuti sarà riconosciuto ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti seguendo le disposizioni di cui al Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, come modificato e integrato dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 584/2025/R/RIF del 23/12/2025, n. 2/2026/R/COM del 20/01/2026 e n. 123/2026/R/RIF del 14/04/2026;
- 9) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di **€. 1.962.768,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2026**, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
- 10) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti per l'anno **2026**, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come risulta dal Piano Tariffario allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 11) di stabilire, in deroga all'art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e nelle more di revisione dello stesso, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2026**:

Rata	Scadenza
1^ Rata	16 novembre 2026
2^ Rata	16 gennaio 2027
3^ Rata	16 marzo 2027

- 12) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2026** in unica soluzione entro il **16 novembre 2026**;
- 13) di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal **1° gennaio 2026** e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- 14) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 15) di demandare:
- al Responsabile del Settore Tributi, gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2026**;
 - al Responsabile del Settore Finanziario, le modifiche degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio rifiuti nel bilancio di previsione finanziario **2026/2028**, secondo le risultanze indicate nel Piano Tariffario allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in occasione della prima variazione utile;
- 16) di acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- 17) di inviare, esclusivamente per via telematica, la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2026**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021;
- 18) di trasmettere la medesima deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e all'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per opportuna conoscenza e norma;
- 19) di garantire la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 20) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 24 luglio 2026



L'Assessore al Bilancio e Tributi

(Emilio Romaniello)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 24 luglio 2026



Il Responsabile del Settore Tributi

(Dott. Luigi Veneri)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 24 luglio 2026



Il Responsabile del Settore Finanziario

(Rag. Giovanni Di Lorenzo)



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026



L'Assessore al Bilancio e Tributi
(Emilio Romanello)

Per Il Responsabile del Settore Ambiente
Il Segretario Comunale
(Dott. Claudio Fierro)



Il Sindaco
(Dott. Antonio Sansone)

Il Responsabile del Settore Tributi
(Dott. Luigi Veneri)

Il Comune di Vallo della Lucania (SA) è tenuto a riscuotere la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La tassa, nella sua forma abbreviata, è chiamata **TARI** ed è stata introdotta con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni (Legge di stabilità 2014).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, al Capitolo C, reca le norme sulla componente TARI.

Il Comune di Vallo della Lucania (SA), ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni. E' prevista, tuttavia, per alcune categorie di utenze non domestiche, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.

Per la determinazione delle tariffe della TARI si tiene conto anche delle *"Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe"* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e delle norme del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Vallo della Lucania (SA), approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del *"Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"* (Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022).

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe della TARI e per il loro adeguamento annuo (Art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni).

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, dove è prescritto che: *"In ogni caso deve essere*

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 09/07/2026, presenta le seguenti risultanze finali:

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.992.721,00 €	2.087.176,00 €	2.186.109,00 €	2.289.731,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	586.214,00 €	204.354,00 €	354.801,00 €	458.423,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte variabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte fissa	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Totale	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025	1.962.768,00 €	2.060.726,00 €	2.159.658,00 €	2.263.280,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	556.262,00 €	177.904,00 €	328.351,00 €	431.973,00 €

Il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2026, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - €. **29.953,00**), da finanziare mediante la tariffa della TARI è, pertanto, pari a €. **1.962.768,00** (IVA compresa), costituito da €. **1.406.506,00** di costi variabili e da €. **556.262,00** di costi fissi.

Il costo standard complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2026, in applicazione dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, è stato previsto in €. **2.092.866,63** ipotizzando una produzione di **4.780** tonnellate di rifiuti.

Produzione di rifiuti.

I dati dell'anno 2025 hanno condotto alle quantità ed alle percentuali di produzione e raccolta dei rifiuti riportate nelle sottostanti tabelle.

Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantità raccolta (Kg/Anno)
Imballaggi di carta e cartone	150101	114.220,00
Imballaggi in materiali misti	150106	516.840,00
Imballaggi di vetro	150107	333.500,00
Carta e cartone	200101	561.900,00
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	874.410,00
Abbigliamento	200110	14.260,00
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123	16.220,00
Oli e grassi commestibili	200125	2.516,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	200135	13.980,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136	16.920,00
Rifiuti biodegradabili	200201	18.860,00
Rifiuti urbani non differenziati	200301	1.248.860,00
Residui della pulizia stradale	200303	85.820,00
Rifiuti ingombranti	200307	283.340,00
Totale quantità raccolta		4.101.646,00

Descrizione utenze	Numero utenze	Superfici totali in mq	Quantità di rifiuti prodotti (Kg/Anno)	Percentuale di produzione
Utenze domestiche	3.590	493.460	2.091.839,00	51,00%
Utenze non domestiche	1.116	186.094	2.009.807,00	49,00%
Totale	4.706	679.554	4.101.646,00	100,00%

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche.

Il Piano Tariffario della TARI è finalizzato a ripartire i costi indicati dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione compiuta, a tal fine, è stata quella di ripartire i costi fissi e i costi variabili, al netto delle riduzioni di legge indicate nel Piano Economico Finanziario (PEF), tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (Art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni). Il risultato è riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Utenze domestiche	%	Utenze non domestiche	%	Totale
Costi fissi	283.693,62 €	51,00%	272.568,38 €	49,00%	556.262,00 €
Costi variabili	717.318,06 €		689.187,94 €		1.406.506,00 €
Totale	1.001.011,68 €		961.756,32 €		1.962.768,00 €

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano, quindi, una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tabelle 1a e 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuate in 30 tipologie, avendo il Comune di Vallo della Lucania (SA) una popolazione superiore a 5.000 abitanti (Allegato 1, tabelle 3a e 4a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni).

Si precisa che l'Allegato L-quinquies contenuto nel D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, riporta, con riferimento alle utenze non domestiche, 29 tipologie di attività, in luogo di 30 come in precedenza, con esclusione della categoria 20 relativa alle "Attività

industriali con capannoni di produzione". A quest'ultime utenze, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non potrà più essere applicata la TARI. Inoltre, a decorrere dal 18 ottobre 2024, il medesimo Allegato L-quinquies riporta, sempre con riferimento alle utenze non domestiche, una nuova tipologia di attività e, nello specifico, la categoria 20-bis relativa alle *"Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"*.

Il Comune di Vallo della Lucania (SA) presenta la seguente ripartizione di utenze domestiche e non domestiche e, nell'ambito delle due macrocategorie, la seguente distribuzione di specie:

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie <i>(nuclei familiari comprese le utenze dei non residenti e/o locali tenuti a disposizione)</i>	Numero utenze	Superfici totali in mq <i>(comprese quelle delle pertinenze relative ad ogni categoria di utenza domestica non conteggiate nella colonna "Famiglie" e pari a n. 530)</i>
1 Componente	1.160	125.676
2 Componenti	1.297	195.110
3 Componenti	582	89.591
4 Componenti	420	61.188
5 Componenti	97	13.829
6 o più Componenti	34	8.066
Totale	3.590	493.460

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Descrizione	Numero utenze	Superfici totali in mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	26	12.738
2	Cinematografi e teatri	1	1.162
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	199	32.471
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	16	1.568
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	---	---
6	Esposizioni, autosaloni	19	4.843
7	Alberghi con ristorante	3	1.608
8	Alberghi senza ristorante	15	1.098
9	Case di cura e riposo	6	8.919
10	Ospedali	3	21.702
11	Uffici, agenzie	124	33.647
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	187	15.989
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	192	21.902
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	851
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	14	752
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	---	---
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	41	2.135
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16	1.498
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	22	3.376
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	---	---
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	33	2.794
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	34	4.082
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	79
24	Bar, caffè, pasticceria	61	3.238
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	34	3.198
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	9	5.401
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14	620
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	---	---
29	Banchi di mercato generi alimentari	26	359
30	Discoteche, night club	1	64
Totale		1.116	186.094

Le utenze non domestiche presenti sul territorio comunale sono state imputate alle varie classi, assumendone la relativa tariffa, tenendo conto della loro omogeneità produttiva di rifiuti.

Tutte le attività economiche, associazioni, ecc., trovano collocazione come da elenco Allegato B al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e riportato in allegato al presente Piano Tariffario.

L'imputazione dei costi, divisi in fissi e variabili, alle due macrocategorie di utenze è avvenuta tenendo conto della stima di produzione annua di rifiuti per macrocategoria.

Non disponendo di rilevazioni statistiche aggiornate sulla quantità di rifiuti prodotti nel territorio comunale distinta tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, l'imputazione e ripartizione dei costi è avvenuta tenendo a riferimento una produzione potenziale pari a quella determinata nei Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio rifiuti per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017, n. 15 del 31/03/2018 e n. 10 del 30/03/2019. Il predetto criterio è stato applicato anche nei Piani Tariffari della TARI per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2021, n. 13 del 30/04/2022, n. 10 del 30/05/2023, n. 22 del 20/07/2024 e n. 15 del 30/06/2025.

Tale ripartizione è avvenuta, comunque, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, secondo "criteri razionali", con elevato livello di attendibilità e assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

Nell'attribuzione dei coefficienti **Kc** (Allegato 1, tabella 3a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, per la parte fissa) e **Kd** (Allegato 1, tabella 4a, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, per la parte variabile), per alcune categorie di utenze non domestiche si è tenuto conto della facoltà concessa dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."*

Per le seguenti utenze non domestiche, pertanto, sono applicati coefficienti diversi da quelli minimi e massimi, come dalle tabelle che seguono.

COEFFICIENTI AUMENTATI UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria	Descrizione	Kc massimo	Kc aumentato	Percentuale di aumento	Kd massimo	Kd aumentato	Percentuale di aumento
9	Case di cura e riposo	1,09	1,64	50%	9,62	14,43	50%
10	Ospedali	1,43	2,15	50%	12,60	18,90	50%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,79	1,11	40%	6,93	9,70	40%

COEFFICIENTI RIDOTTI UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria	Descrizione	Kc minimo	Kc ridotto	Percentuale di riduzione	Kd minimo	Kd ridotto	Percentuale di riduzione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	1,70	50%	29,93	20,95	30%
24	Bar, caffè, pasticceria	-----	-----	-----	22,50	18,00	20%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	2,21	50%	38,93	27,25	30%

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026**Utenze domestiche.**

La tariffa delle utenze domestiche si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La quota fissa è espressa in Euro a metro quadrato dell'immobile o area produttiva di rifiuti ed è differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. E' determinata applicando il coefficiente fisso **Ka** per il Sud Italia e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La tariffa relativa alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. In tal caso, è applicato il coefficiente proporzionale di produttività **Kb**, che tiene conto del numero di persone occupanti l'immobile.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per le utenze domestiche per l'anno 2026.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
Numero componenti del nucleo familiare	Coefficienti		Tariffe	
	Ka	Kb	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/anno
1	0,81	0,60	0,4920	91,5622
2	0,94	1,40	0,5710	213,6452
3	1,02	1,80	0,6196	274,6867
4	1,09	2,20	0,6621	335,7281
5	1,10	2,90	0,6682	442,5507
6 o più	1,06	3,40	0,6439	518,8526

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 147 del 30/10/2025, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2026 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2026, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) $UR_{1,a'}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) $UR_{2,a'}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) $UR_{3,a'}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Utenze non domestiche.

La tariffa delle utenze non domestiche si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La quota fissa è espressa in Euro a metro quadrato dell'immobile o area produttiva di rifiuti ed è differenziata in relazione alla tipologia di attività svolta. E' determinata applicando il coefficiente **Kc** per il Sud Italia e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La tariffa relativa alla quota variabile delle utenze non domestiche è espressa in Euro a metro quadrato e si rapporta alla superficie imponibile ed è differenziata in relazione alla tipologia di attività svolta. In tal caso, è applicato il coefficiente di produzione **Kd**, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per le utenze non domestiche per l'anno 2026.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE						
Categoria	Descrizione	Coefficienti		Tariffe		
		Kc	Kd	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tariffa totale €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	4,75	0,7633	1,6288	2,3921
2	Cinematografi e teatri	0,47	3,51	0,5694	1,2036	1,7730
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,55	0,5331	1,2173	1,7504
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55	0,8965	2,2461	3,1426
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	---	---	---	---	---
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	4,04	0,6906	1,3854	2,0760
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	1,7083	4,2693	5,9776
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,50	1,3085	2,9148	4,2233
9	Case di cura e riposo	1,64	14,43	1,9869	4,9482	6,9351
10	Ospedali	2,15	18,90	2,6048	6,4810	9,0858
11	Uffici, agenzie	1,17	10,30	1,4175	3,5320	4,9495
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,11	9,70	1,3448	3,3262	4,6710
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	1,3690	3,3948	4,7638
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	8,88	1,8173	3,0451	4,8624
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	6,45	1,1025	2,2118	3,3143
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	---	---	---	---	---
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	11,83	1,8173	4,0566	5,8739
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	7,96	1,2600	2,7296	3,9896
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	10,06	1,6719	3,4497	5,1216
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	---	---	---	---	---
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	6,06	1,1146	2,0780	3,1926
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	20,95	2,0596	7,1840	9,2436
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,50	22,40	4,2404	7,6812	11,9216
24	Bar, caffè, pasticceria	4,00	18,00	4,8460	6,1724	11,0184
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	17,60	2,9562	6,0353	8,9915
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	21,00	2,9683	7,2012	10,1695
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	27,25	2,6775	9,3444	12,0219
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	---	---	---	---	---
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,24	72,55	9,9831	24,8783	34,8614
30	Discoteche, night club	1,91	11,80	2,3140	4,0464	6,3604

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 147 del 30/10/2025, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2026 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2026, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) UR_{1,a'} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) UR_{2,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) UR_{3,a'} per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 100%.

L'elaborazione dei calcoli ha determinato la seguente tabella tariffaria per l'anno 2026.

TARIFFE GIORNALIERE				
Categoria	Descrizione	Tariffe		
		Quota fissa €/mq/giorno	Quota variabile €/mq/giorno	Tariffa totale €/mq/giorno
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,0112	0,0394	0,0506
24	Bar, caffè, pasticceria	0,0266	0,0338	0,0604
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,0548	0,1364	0,1912

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura

percentuale deliberata dalla Provincia. Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 147 del 30/10/2025, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2026 è stato fissato nella misura del 5%.

Inoltre, per l'anno 2026, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) $UR_{1,a'}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a €. 0,10 per utenza per anno;
- b) $UR_{2,a'}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a €. 1,50 per utenza per anno;
- c) $UR_{3,a'}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a €. 6,00 per utenza per anno.

Art. 18.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**Art. 18.C – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

Compostaggio domestico. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile del tributo. Il beneficio è ad istanza di parte e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**Art. 21.C – Altre riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) occupazioni per manifestazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura massima del 100% del tributo. Sono escluse dal beneficio della esenzione le superfici nell'ambito di manifestazioni che comportano la produzione, distribuzione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande;
- b) edifici di proprietà del Comune di Vallo della Lucania occupati direttamente per le attività di istituto o assegnati ad organizzazioni con finalità di protezione civile, nella misura massima del 100%;
- c) a ragione di una presumibile riduzione dell'attività produttiva o di vendita, per le utenze non domestiche, del settore commercio, pubblici esercizi e piccolo artigianato, ubicate in zone del territorio comunale dove sono state eseguite opere pubbliche che hanno richiesto un periodo di lavorazione di almeno sei mesi e che hanno comportato la chiusura della strada o piazza in cui è ubicata l'utenza. La riduzione è riconosciuta, previa presentazione della richiesta, nell'anno successivo a quello di completamento dei lavori, nella misura massima del 50%. La riduzione è riconosciuta anche nel caso di lavori iniziati e ultimati a cavallo di due annualità. La durata dei lavori e la data di ultimazione saranno verificate presso il settore comunale competente in materia di Lavori Pubblici sulla base dei certificati di consegna ed ultimazione dei lavori;

- d) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
 - e) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età non superiore ai 35 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
 - f) in caso di nucleo familiare composto da cinque o più persone residenti nel Comune con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 25.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
 - g) per i giovani imprenditori e professionisti residenti nel Comune di età non superiore a 35 anni che iniziano per la prima volta un'attività imprenditoriale o professionale, per i primi tre anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro, per l'immobile direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%;
 - h) per i pubblici esercizi che provvedono alla rimozione di tutte le slot machine presenti nei locali a condizione che venga presentata richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione delle apparecchiature. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%. La riduzione è riconosciuta per i primi tre anni, ove permangano le condizioni per avere diritto a tale riduzione, e per una sola volta;
 - i) alle attività produttive, intese come esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, i cui locali di attività e di vendita ricadono all'interno del perimetro di aree pedonali, zone a traffico limitato individuate in via permanente con delibera di giunta comunale, e nel centro storico, come da PRG, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%.
2. Le riduzioni e le esenzioni previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g), h) e i) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le istanze di agevolazione previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g) e h) del presente articolo vanno depositate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento. La riduzione di tassa prevista alla lettera i) è applicata d'ufficio.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, distinte tra utenza domestica e utenza non domestica, non sono cumulabili tra di loro. Le agevolazioni previste alla lettera c), h) ed i) sono cumulabili, fino a concorrenza del 60% della tassa dovuta.

Per le ulteriori riduzioni ed esenzioni della TARI si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Bonus sociale per i rifiuti.

Il bonus sociale per i rifiuti è la misura prevista dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, adottato ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Infatti, l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a €. 9.796,00, elevato a €. 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia sono aggiornati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con cadenza triennale.

Il bonus sociale per i rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI, ovvero del 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'ISEE in corso di validità, che soddisfino i requisiti previsti.

Le modalità applicative dell'agevolazione tariffaria sono state stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propri provvedimenti e, in particolare, con la

deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, come modificata e integrata dalle deliberazioni n. 584/2025/R/RIF del 23/12/2025, n. 2/2026/R/COM del 20/01/2026 e n. 123/2026/R/RIF del 14/04/2026.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali. Associazioni o istituzioni politiche. Associazioni o istituzioni culturali. Associazioni o istituzioni sindacali. Associazioni o istituzioni previdenziali. Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro. Associazioni o istituzioni benefiche. Associazioni o istituzioni tecnico-economiche. Associazioni o istituzioni religiose. Scuole da ballo. Sale da gioco. Sale da ballo e da divertimento. Musei e gallerie pubbliche e private. Scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Scuole parificate di ogni ordine e grado. Scuole private di ogni ordine e grado. Scuole del preobbligo pubbliche. Scuole del preobbligo private. Aree scoperte in uso. Locali dove si svolgono attività educative. Centri di istruzione e formazione lavoro.
Classe 2 - Cinematografi e teatri
Cinema. Teatri. Aree scoperte cinema, teatri, musei, ecc.. Locali destinati a congressi convegni.
Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Autorimesse in genere. Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio. Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano. Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti. Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, ecc.. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio. Magazzino deposito in genere senza vendita. Magazzini deposito di stoccaggio. Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio. <i>Nella classe 3 sono comprese anche le aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibite a luogo di deposito, sulle quali non viene esercitata la vendita diretta o l'attività produttiva dell'utenza di riferimento. Esse sono soggette alla tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.</i>
Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Campi da calcio. Campi da tennis. Piscine. Bocciodromi e simili. Palestre ginnico sportive. Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva. Distributori carburanti. Aree scoperte distributori carburante. Campeggi.
Classe 5 - Stabilimenti balneari
Stabilimenti balneari.
Classe 6 - Esposizioni, autosaloni
Saloni esposizione in genere. Gallerie d'asta.
Classe 7 - Alberghi con ristorante
Alberghi con ristorante.
Classe 8 - Alberghi senza ristorante
Ostelli per la gioventù. Foresterie. Alberghi diurni e simili. Alberghi. Locande. Pensioni. Affittacamere e alloggi. Residences. Case albergo. Bed and Breakfast. Aree scoperte in uso.
Classe 9 - Case di cura e riposo
Soggiorni anziani. Case di cura e riposo. Case per ferie. Colonie. Caserme e carceri. Collegi ed istituti privati di educazione. Collettività e convivenze in genere. Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.
Classe 10 - Ospedali
Ospedali.
Classe 11 - Uffici, agenzie
Enti pubblici. Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli. Uffici assicurativi. Uffici in genere. Autoscuole. Laboratori di analisi. Agenzie di viaggio. Ricevitorie lotto totip totocalcio. Internet point. Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi. Emittenti radio tv pubbliche e private.
Classe 12 - Banche, istituti di credito e studi professionali
Istituti bancari di credito. Istituti assicurativi pubblici. Istituti assicurativi privati. Istituti finanziari pubblici. Istituti finanziari privati. Studi legali. Studi tecnici. Studi ragioneria. Studi sanitari. Studi privati.

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Librerie. Cartolerie. Bazar. Abbigliamento. Pelletterie. Pelliccerie. Elettrodomestici. Materiale elettrico. Apparecchi radio tv. Articoli casalinghi. Giocattoli. Colori e vernici. Articoli sportivi. Calzature. Sementi e prodotti agricoli e da giardino. Mobili. Materiale idraulico. Materiale riscaldamento. Prodotti di profumeria e cosmesi. Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita. Aree scoperte in uso. Negozi di mobili e macchine per uffici. Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti. Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.
Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Edicole giornali. Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari. Tabaccherie. Farmacie. Erboristerie. Articoli sanitari. Articoli di odontotecnica. Negozi vendita giornali. Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Gioiellerie e orologerie. Pietre e metalli preziosi. Antiquariato. Negozi di filatelia e numismatica. Aree scoperte in uso negozi, ecc.. Ceramica. Vetri e specialità veneziane. Strumenti musicali. Bigiotterie. Dischi e videocassette. Tessuti. Articoli di ottica. Articoli di fotografia. Negozi mercerie e filati. Locali deposito materiali edili, legnami, ecc., vendita. Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli
Locali e aree mercati beni non alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di beni non alimentari.
Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.. Parrucchieri e barbieri. Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni.
Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Elettricista. Negozi pulitura a secco. Laboratori e botteghe artigiane. Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi. Falegnamerie. Legatorie. Aree scoperte in uso.
Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Autofficine. Carrozzerie. Elettrauto. Officine in genere. Aree scoperte in uso.
Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
Stabilimenti industriali.
Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali di produzione beni specifici.
Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Ristoranti. Rosticcerie. Trattorie. Friggitorie. Self service. Pizzerie. Tavole calde. Agriturismo. Osterie con cucina. Attività rientranti nel comparto della ristorazione. Aree scoperte in uso.
Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie
Mense popolari. Refettori in genere. Mense. Birrerie. Osterie senza cucina. Amburgherie.
Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria
Bar. Caffè. Bar pasticcerie. Bar gelaterie. Aree scoperte in uso. Gelaterie. Pasticcerie.
Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Negozi confetterie e dolci in genere. Negozi generi alimentari. Panifici. Latterie. Macellerie. Salumerie. Pollerie. Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso. Bottiglierie, vendita vino. Aree scoperte in uso negozi generi alimentari. Locali vendita ingrosso generi alimentari.
Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
Plurilicenze alimentari e/o miste.
Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Negozi di frutta e verdura. Pescherie. Pizza al taglio, piadinerie, kebab. Aree scoperte in uso. Negozi di fiori. Locali vendita serre.
Classe 28 - Ipermercati di generi misti
Ipermercati di generi misti.

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari. Posteggi di generi alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di generi alimentari. <i>In tale classe sono compresi i banchi di posteggi adibiti alla produzione, vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni pubbliche, feste di piazza, concerti, ecc.. Per tali utenze si applica la tariffa giornaliera riportata nel presente Piano Tariffario.</i>
Classe 30 – Discoteche, night club
Night clubs. Ritrovi notturni con bar ristoro. Clubs privati con bar ristoro.

Tabella così modificata relativamente alle Classi 11 e 12 in esecuzione dell'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

La Classe 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" è stata eliminata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad opera del D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116.

A decorrere dal 18 ottobre 2024, è stata introdotta la Classe 20-bis "Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato", ad opera dell'art. 4, comma 2, lettera b), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191.

RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2026

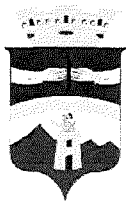
ENTRATA	
Descrizione	Importo
Tassa sui rifiuti (TARI)	1.962.768,00 €
Contributo ministeriale per la tassa sui rifiuti (TARI) delle istituzioni scolastiche statali	29.953,00 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	98.150,00 €
Componenti perequative TARI (ARERA - CSEA)	54.000,00 €
Totale	2.144.871,00 €

SPESA	
Descrizione	Importo
Costo del servizio rifiuti (Acquisto di beni e servizi)	1.776.259,00 €
Costo del servizio rifiuti (Quote consortili e di partecipazione ad organismi obbligatori)	14.703,00 €
Costo del servizio rifiuti (Costi pro-quota del personale del Settore Tributi del Comune)	48.760,00 €
Costo del servizio rifiuti (Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) - Acquisto di beni e servizi)	35.500,00 €
Costo del servizio rifiuti (Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) relativo alla tassa sui rifiuti (TARI))	117.499,00 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	98.150,00 €
Componenti perequative TARI (ARERA - CSEA)	54.000,00 €
Totale	2.144.871,00 €

RAPPORTO DI COPERTURA		
Entrata	Spesa	% di copertura prevista
1.992.721,00 €	1.992.721,00 €	100,00%

Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti per l'anno 2026, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di variazione delle entrate e delle spese preventivate, nel corso dell'anno 2026, occorrerà darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

Oggetto: **Parere su "Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026."**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **10,40** in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Roma, n. 73, si è riunito l'Organo di Revisione del Comune di Vallo della Lucania (SA) nella persona della **Dott.ssa Michelina Iovino** al fine di procedere al rilascio del prescritto parere riferito all'oggetto.

L'Organo di Revisione precisa di essere stato nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, e di essere attualmente in carica ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 24 luglio 2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026.*";

VISTO

il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, allegato quale parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione consiliare di cui innanzi, con il quale sono state determinate le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO

il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 e validato dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 103 del 09/07/2026, di cui al proprio precedente verbale n. 80 del 27/07/2026 e relativa proposta di deliberazione consiliare, il quale presenta le seguenti risultanze finali:



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029
Corrispettivo complessivo finale riconosciuto	1.992.721,00 €	2.087.176,00 €	2.186.109,00 €	2.289.731,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	586.214,00 €	204.354,00 €	354.801,00 €	458.423,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte variabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Parte fissa	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 - Totale	29.953,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025	1.962.768,00 €	2.060.726,00 €	2.159.658,00 €	2.263.280,00 €
di cui componente variabile	1.406.506,00 €	1.882.822,00 €	1.831.307,00 €	1.831.307,00 €
di cui componente fissa	556.262,00 €	177.904,00 €	328.351,00 €	431.973,00 €

TENUTO CONTO

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che dal succitato Piano Economico Finanziario (PEF) risulta che il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2026, dopo l'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 della determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente), da finanziare mediante la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è pari a **€. 1.962.768,00** (IVA compresa), costituito da **€. 1.406.506,00** di costi variabili e da **€. 556.262,00** di costi fissi;
- che il Comune ha stabilito, in deroga all'art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e nelle more di revisione dello stesso, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026:



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

Rata	Scadenza
1^ o Unica Rata	16 novembre 2026
2^ Rata	16 gennaio 2027
3^ Rata	16 marzo 2027

CONSIDERATO

che l'approvazione formale del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il quadriennio 2026/2029 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

RICHIAMATA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, contenente le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 18.C e 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO

che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il Regolamento comunale;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO

che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, nella misura del **5 per cento** fissata dalla Provincia di Salerno, per l'anno **2026**, con decreto del Presidente n. 147 del 30/10/2025;

DATO ATTO

inoltre, che, per l'anno **2026**, sono dovute le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

rifiuti (TARI), introdotte con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, come modificata e integrata dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 e n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, e da riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- a) **UR_{1,sa}** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a **€. 0,10** per utenza per anno;
- b) **UR_{2,sa}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a **€. 1,50** per utenza per anno;
- c) **UR_{3,sa}** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a **€. 6,00** per utenza per anno;

DATO ATTO

che, per l'anno **2026**, sarà gestito anche il **bonus sociale per i rifiuti** secondo le disposizioni di cui:

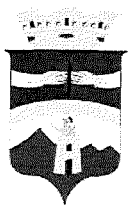
- al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, adottato in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- al Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, come modificato e integrato dalle deliberazioni della medesima Autorità n. 584/2025/R/RIF del 23/12/2025, n. 2/2026/R/COM del 20/01/2026 e n. 123/2026/R/RIF del 14/04/2026;
- alla determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 04/2026-DICU del 26/06/2026 recante *"Approvazione dei format di comunicazione per gli utenti finali previste dall'allegato A alla deliberazione 355/2025/R/RIF"*;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2023 con la quale è stata adottata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con determinazione del Direttore Generale n. 42 del 27/01/2023, ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il quale ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- che il Responsabile del Settore Finanziario dovrà apportare le modifiche degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio rifiuti nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028, secondo le risultanze indicate nel Piano Tariffario della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026, in occasione della prima variazione utile;



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

VISTI

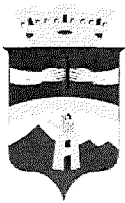
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*" e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

VISTO

- che la proposta di deliberazione in argomento è adottata anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, in quanto completa alcuni aspetti regolamentari in ordine alla determinazione delle riduzioni ed esenzioni di imposta;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 24 luglio 2026 avente ad oggetto: "***Approvazione del Piano Tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026.***" e su tutti i documenti ad essa allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



Comune di Vallo della Lucania

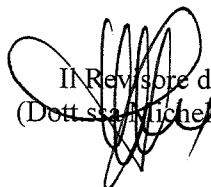
(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 81 del 27/07/2026

Il presente verbale che consta di n. 8 pagine, chiuso alle ore **13,30**, viene approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Michela Iovino)



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Protocollo Arrivo N. 10356/2026 del 27-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento

PEC

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Protocollo Arrivo N. 10356/2026 del 27-07-2026

Copia Documento

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < michelina.iovino@pec.commercialisti.it >

A

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA - < prot.vallodellalucania@legalmail.it >

Oggetto

PARERE SU APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

Lunedì 27-07-2026 17:04:02

PARERE SU APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2026

Allegati:

20260727170221028.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Signor Sindaco, signori Consiglieri, Segretario comunale, interveniamo per esprimere un voto contrario motivato all'approvazione del PEF e del Piano tariffario TARI 2026-2029, e per chiedere che siano integralmente messe a verbale una serie di criticità giuridiche, amministrative, contabili e politiche che riteniamo gravi e non più rinviabili.

La nostra non è una contrapposizione pregiudiziale. È, al contrario, un richiamo puntuale alla responsabilità amministrativa e politica del Consiglio comunale davanti a fatti documentati, che incidono direttamente sulla legittimità degli atti approvati, sulla trasparenza della gestione del servizio rifiuti e, soprattutto, sul carico economico posto a carico dei cittadini e delle attività produttive del Comune di Vallo della Lucania.

Il primo punto è semplice ma decisivo: il contratto d'appalto relativo al servizio di igiene urbana è scaduto il **14 marzo 2025**. Da quella data il servizio è proseguito, ma dalla documentazione richiamata nei nostri atti non risulta un nuovo contratto di appalto validamente stipulato a seguito di una nuova procedura ordinaria di affidamento.

Questo non è un dettaglio tecnico.

È il cuore della questione politica e amministrativa. Se un servizio pubblico essenziale continua a essere svolto senza il fisiologico subentro di un nuovo titolo contrattuale ordinario, si pongono almeno tre ordini di problemi: la legittimità della prosecuzione del servizio nel periodo successivo alla scadenza; la copertura giuridica dei costi inseriti nel PEF; la traslazione integrale di tali costi sulla TARI, e quindi sui contribuenti.

È proprio questo il punto che il Consiglio non può eludere: prima ancora della quantificazione tariffaria, qui si discute della correttezza della filiera amministrativa che porta quei costi a diventare tariffa.

La prosecuzione del servizio viene ricondotta alle ordinanze sindacali **n. 048/2025** e **n. 011/2026**, adottate per assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale nelle more della nuova gara.

Ora, è vero che l'ordinamento conosce, in materia di rifiuti, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.

L'art. 191 del d.lgs. 152/2006 consente al Sindaco di emanarle quando si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere.

Ma il punto è proprio questo: si tratta di un potere **extra ordinem**, non di uno strumento ordinario di amministrazione. Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono situazioni eccezionali e impreviste, una concreta minaccia, una adeguata istruttoria, una congrua motivazione e l'impossibilità di utilizzare i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Lo stesso art. 191 richiede che esse abbiano efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Perciò, la vera domanda politica e istituzionale che poniamo non è se il Comune potesse in assoluto usare un'ordinanza in una fase critica; la domanda è un'altra: **può considerarsi davvero imprevedibile ed eccezionale una situazione derivante dalla nota e programmabile scadenza del contratto del 14 marzo 2025?**

Se la scadenza era nota da tempo, il tema non è un bisogno improvviso.

Il tema è la mancata tempestiva definizione della procedura ordinaria di affidamento. Ed è proprio qui che emergono forti profili di criticità. Quando lo strumento emergenziale viene reiterato per colmare una carenza di programmazione, il rischio è quello di trasformare l'eccezione in metodo e la contingenza in ordinaria amministrazione. La continuità del servizio rifiuti è doverosa; ma la continuità del servizio **non può giustificare sine die la continuità dell'emergenza amministrativa.**

Vi è poi un ulteriore profilo che aggrava il quadro. L'art. 191 del Testo unico ambientale, nella sua formulazione vigente, prevede espressamente che, pur in presenza di ordinanze contingibili e urgenti, **non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani**. Questa previsione rende ancora più rigoroso il giudizio sulla gestione, perché significa che l'emergenza non può diventare un varco generalizzato per eludere la disciplina ordinaria degli affidamenti. In altri termini: il Comune può invocare la necessità di non interrompere il servizio, ma non può fare dell'urgenza una zona franca sottratta ai principi di concorrenza, trasparenza e corretto affidamento.

A corroborare questa valutazione c'è un dato politico-amministrativo che, da solo, pesa enormemente: **a distanza di oltre 16 mesi non risulta ancora predisposto e approvato un nuovo Capitolato Speciale d'Appalto funzionale all'indizione della gara pubblica.**

Questo dato, già di per sé, smentisce la narrazione dell'imprevedibilità. Qui non siamo dinanzi a un fatto esploso improvvisamente, ma a una gestione che per lungo tempo non ha costruito l'uscita dall'emergenza. Da ciò derivano conseguenze gravi: si consolida una situazione di precarietà amministrativa; si rinuncia alla fisiologica competizione di mercato propria della gara; si perde la possibilità di ridefinire prestazioni, standard qualitativi e costi in una logica di efficienza; si trasferisce sui cittadini il costo economico della mancata programmazione. Il cantiere rifiuti viene così governato in un perenne stato di transizione, senza che questa transizione produca, però, l'atto fondamentale che dovrebbe chiuderla: il nuovo assetto di gara.

Un ulteriore punto riguarda la validazione del PEF da parte dell'EDA Salerno. Dalla documentazione emerge che la validazione del PEF TARI 2026-2029 è intervenuta nonostante la contestata assenza di un nuovo contratto di servizio vigente, e ciò appare tanto più delicato se si considera che nella precedente interlocuzione amministrativa il titolo giuridico della gestione risultava valorizzato come elemento rilevante.

Qui si apre una contraddizione evidente: in una fase precedente la sussistenza del titolo contrattuale viene considerata rilevante; in quella attuale si procede alla validazione di un PEF fondato su costi maturati in un regime di prosecuzione del servizio mediante ordinanze, senza che risulti intervenuto un nuovo contratto ordinario.

La nostra contestazione, quindi, non è solo quantitativa ma anche qualitativa: il PEF rischia di cristallizzare e trasferire in tariffa costi che maturano all'interno di un quadro amministrativo che presenta seri profili di contestazione. E il Consiglio deve domandarsi se sia politicamente e istituzionalmente corretto ratificare senza approfondimento un piano economico-finanziario costruito su una base gestionale così problematica.

Sul piano contabile, il dato è altrettanto chiaro. Il costo totale stimato del servizio passa da **€ 1.992.721 a € 2.289.731**, con un incremento complessivo di **€ 297.010**, pari al **+14,91%** nel quadriennio 2026–2029. Inoltre, il PEF applica il limite massimo della dinamica di crescita dei costi ammissibile secondo la regolazione ARERA, pari al **+4,74% annuo costante**, saturando di fatto la capacità di aumento tariffario per ciascun esercizio.

In termini politico-contabili viene richiamato altresì un aggravio complessivo quantificato in circa **450.000 euro**, con particolare incidenza della componente variabile e con segnalazione specifica del 2027. Al di là delle diverse angolazioni di lettura dei dati, il risultato politico non cambia: il costo cresce, il margine di aumento viene integralmente utilizzato, il peso finale ricade su famiglie e imprese, e tutto questo avviene mentre permane una gestione del servizio non ancora ricondotta a un nuovo appalto ordinario.

Il problema, infatti, non resta confinato nei documenti tecnici. Si traduce in una conseguenza concreta: **più TARI per i cittadini**. E questo avviene, per di più, in un quadro in cui persiste una pressione tributaria elevata a carico della cittadinanza e delle attività produttive, con costi di gestione superiori a 1,8–2,0 milioni annui, con l'utilizzo di coefficienti che penalizzano specifiche categorie economiche e in assenza di un miglioramento qualitativo percepibile e proporzionato del servizio reso sul territorio. Il punto politico, quindi, va espresso

con nettezza: **non è accettabile chiedere ulteriori sacrifici a famiglie, commercianti, professionisti e imprese senza dimostrare prima di aver rimesso ordine nella gestione del servizio e di aver fatto tutto il necessario per contenere i costi alla fonte.**

Perché se aumenta il PEF, aumenta la tariffa. E se aumenta la tariffa in un quadro gestionale segnato da proroghe, ordinanze e ritardi nella gara, allora il cittadino finisce per pagare non solo il costo del servizio, ma anche il costo dell'inerzia amministrativa.

La nostra posizione non è solo di denuncia. È anche propositiva. Ribadiamo perciò le proposte già avanzate dal gruppo di minoranza, che vanno nella direzione dell'efficienza, del controllo, della trasparenza e della riduzione dei costi nel medio periodo.

Occorre installare o potenziare sistemi di videosorveglianza nelle aree più esposte all'abbandono illecito dei rifiuti e nei punti più sensibili del territorio, così da aumentare la deterrenza e ridurre i fenomeni che aggravano direttamente i costi del servizio.

È necessario investire nella realizzazione o nel potenziamento delle isole ecologiche, così da facilitare i conferimenti, migliorare l'organizzazione del servizio e offrire ai cittadini strumenti più efficienti e ordinati, *questo ora*
Da Anni.

Riteniamo essenziale introdurre un sistema a tessera per l'accesso e la tracciabilità dei conferimenti, in modo da aumentare la trasparenza, responsabilizzare l'utenza e costruire nel tempo un sistema tariffario più equo e più aderente ai comportamenti reali.

A queste proposte va aggiunta una richiesta oggi non più rinviabile: la presentazione immediata in aula del nuovo Capitolato d'Appalto e dell'intero iter amministrativo per l'indizione della gara pubblica. Perché il vero spartiacque tra una gestione emergenziale tollerabile e una gestione amministrativamente criticabile è l'esistenza, o meno, di un percorso serio, trasparente e verificabile verso il ritorno all'ordinario.

Per tutte queste ragioni esprimiamo la nostra netta contrarietà all'approvazione del PEF e del Piano TARI così come proposti.

Riteniamo che questo Consiglio non possa limitarsi a ratificare un aumento dei costi e delle tariffe senza affrontare il nodo essenziale della gestione del servizio dopo la scadenza contrattuale del 14 marzo 2025, senza chiarire fino in fondo la base giuridica della prosecuzione del servizio, senza approfondire la correttezza del ricorso reiterato alle ordinanze sindacali e senza verificare criticamente il comportamento dell'EDA nella validazione del PEF.

La nostra posizione è chiara: non si può chiedere ai cittadini di pagare di più in assenza di piena chiarezza amministrativa; non si può trasformare l'emergenza in metodo ordinario di gestione; non si può continuare ad aumentare la TARI senza un serio piano di efficientamento, controllo e riorganizzazione del servizio.

Chiediamo dunque: la cessazione del ricorso sistematico alle ordinanze contingibili e urgenti per la gestione ordinaria del servizio; la presentazione immediata del nuovo Capitolato d'Appalto e del cronoprogramma della gara; una verifica puntuale della coerenza giuridica e contabile del PEF validato; e una revisione straordinaria del piano tariffario TARI finalizzata a contenere gli aumenti e a ridurre le sperequazioni tra categorie di utenza.

Il nostro voto contrario nasce da una responsabilità verso la comunità: difendere la legalità amministrativa, la trasparenza della gestione e il diritto dei cittadini a non sopportare il costo di inefficienze, ritardi e scelte emergenziali protratte nel tempo.

Luigi Bala

Domenico Moretti

DICHIARAZIONE DI VOTO

Consiglio Comunale di Vallo della Lucania – 30 luglio 2026

Gruppo consiliare altaVoce – Consiglieri Nicola Botti e Loredana Moscatiello

Il nostro voto è contrario.

Lo è per ragioni che non lasciano spazio a interpretazioni: il contratto d'appalto per il servizio di igiene urbana è scaduto il 14 marzo 2025. Da quella data il servizio prosegue senza gara, senza un nuovo contratto, attraverso ordinanze emergenziali reiterate che, secondo la legge, possono essere adottate solo in presenza di situazioni eccezionali e imprevedibili. Ma qui non c'era nulla di imprevedibile: la scadenza era scritta nel contratto. Quello che è mancato è la volontà e la capacità di agire in tempo.

L'EDA ha validato il PEF che oggi ci viene chiesto di approvare nonostante tutto ciò, in aperta contraddizione con quanto lo stesso EDA aveva dichiarato mesi prima, e cioè che la vigenza del contratto era condizione necessaria per procedere alla validazione. Una contraddizione istituzionale grave, che riversa i suoi effetti direttamente sulle tasche dei cittadini.

I numeri sono chiari: in quattro anni il costo del servizio è aumentato di quasi 450.000 euro. Quattrocentocinquantamila euro in più, pagati dai cittadini di questo Comune, per un servizio gestito senza contratto, senza gara, senza programmazione.

Il nostro voto contrario è anche il voto di ogni famiglia di Vallo della Lucania che ogni anno paga una TARI più alta e ottiene in cambio non un servizio migliore, ma ordinanze, rinvii e promesse non mantenute.

Signor Sindaco, quattro anni di questa Amministrazione hanno prodotto un solo risultato certo sul tema rifiuti: pagare di più per avere meno. Nessuna gara avviata, nessun contratto firmato, nessuna isola ecologica potenziata, nessuna

telecamera installata, nessun sistema di tracciabilità introdotto. Solo ordinanze di urgenza usate per coprire anni di inerzia amministrativa, e un conto salatissimo presentato ai cittadini. Questo non è governo della cosa pubblica: è l'incapacità politica elevata a sistema. E noi non siamo disponibili a metterci la firma sopra.

Consiglieri Nicola Botti e Loredana Moscatiello

Gruppo consiliare altaVoce

Vallo della Lucania, **31 luglio 2026**

Loredana Moscatiello
Nicola Botti

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL SINDACO
Antonio Sansone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Tiziana Cortiglia

Tiziana Cortiglia

IL SEGRETARIO

dott. Claudio Fierro

Claudio Fierro

CC 024/2026: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente
(TRIBUTI)
f.to L. VENERI

CC 024/2026: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to G. DI CONSENZO

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la presente deliberazione n. 024 del 31/07/2026:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio il - 1 SET 2026 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[] diventerà // ~~è divenuta~~ esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, - 1 SET 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Claudio Fierro)

Claudio Fierro



Certifico che il presente atto è copia conforme all'originale della deliberazione di C.C. n. 024 del 31/07/2026 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____